

COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA

Provincia di Trento



REGOLAMENTO DI FORNITURA ACQUEDOTTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 39 dd. 22.12.1999
Modificato con deliberazione consiliare n. 32 dd. 28.12.2006

IL SINDACO
F.to Tomasini Mario

COMUNALE

IL SEGRETARIO
F.to Costa dott. Davide

REGOLAMENTO DI FORNITURA ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento.
Art. 2	Definizioni tecniche.
Art. 3	Modalità per la fornitura dell'acqua.
Art. 4	Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno.
Art. 5	Tracciato dell'allacciamento e reinterri.
Art. 6	Rimozione impianto esterno su richiesta utente.
Art. 7	Locale contatore e pozzetti contatori.
Art. 8	Divieto dell'utente di modificare l'impianto esterno.
Art. 9	Misuratori - installazione, manutenzione e varie.
Art. 10	Pressioni dell'acqua al punto di consegna.
Art. 11	Disconnettori.
Art. 12	Impianto interno.
Art. 13	Altre norme di comportamento relative alla costruzione e manutenzione degli impianti.
Art. 14	Usi dell'acqua.
Art. 15	Impianti per uso pubblico.
Art. 16	Bocche antincendio private.
Art. 17	Modalità per le forniture dell'acqua e anticipi sui consumi.
Art. 18	Subentri.
Art. 19	Misurazione dell'acqua.
Art. 20	Tariffe.
Art. 21	Fatturazione e pagamento.
Art. 22	Lettura contatori.
Art. 23	Funzionamento difettoso del misuratore.
Art. 24	Controlli misuratori.
Art. 25	Regolarità delle forniture.
Art. 26	Disdetta dell'utenza.
Art. 27	Interruzione della fornitura.
Art. 28	Fallimento.
Art. 29	Controversie.
Art. 30	Norme di sicurezza.
Art. 31	Norme finali.

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di fornitura dell'acqua potabile agli utenti. Le modalità di gestione della rete acquedottistica ed i rapporti fra Ente Affidante e Affidatario sono disciplinate dal disciplinare allegata al contratto di servizio.

Art. 2

Definizioni tecniche

A) Per "tubazione stradale" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza. Sono compresi nelle tubazioni anche gli allacciamenti di utenza.

B) Per "impianto esterno" e "allacciamento" si intende quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di utenza (questo compreso), costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'utenza fermo restando quanto indicato all'articolo 5 del presente regolamento. L'impianto esterno viene costruito a cura e secondo i criteri tecnici disposti dall'Affidatario. L'esecuzione dell'impianto esterno, per la parte ricadente su proprietà privata, è subordinata alla preventiva autorizzazione del proprietario degli immobili interessati ed è subordinata ai permessi delle Autorità competenti per la parte ricadente su proprietà pubblica.

L'allacciamento di edifici è altresì subordinato alla loro regolarità urbanistica a norma del disposto di cui all'art. 45 L. 47/85.

C) Per "impianto interno" si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori. La costruzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del proprietario o dell'utente, qualora non si identifichi con il proprietario.

Art. 3

Modalità per la fornitura dell'acqua

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno - dalla esistente condotta dell'acqua al misuratore di utenza - il proprietario, o l'interessato (richiedente), presenterà richiesta all'Affidatario, affinché provveda alla costruzione delle opere necessarie, per effettuare l'allacciamento. A tale scopo l'Affidatario, verificata la fattibilità e l'entità delle opere, presenterà al richiedente una offerta valida trenta giorni, salvo diversa specifica indicazione, notificando l'ammontare del contributo commisurato al valore delle opere necessarie che dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori. Il richiedente, all'atto del pagamento, dovrà produrre autorizzazione scritta dell'amministratore o del proprietario dello stabile, per l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'allacciamento. L'Affidatario indicherà in linea di massima, e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del preventivo, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua che restano, in ogni caso, subordinati alle autorizzazioni delle Autorità

competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari. I permessi su proprietà privata dovranno essere richiesti dall'interessato, che ne rilascerà copia anche all'Affidatario. In mancanza di dette autorizzazioni, l'Affidatario non eseguirà la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato.

Art. 4

Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno

L'allacciamento, definito impianto esterno, deve essere eseguito dalla Società fino al punto di consegna concordato con l'utente. Il punto di consegna può essere ubicato a discrezione dalla Società:

- a) all'interno dell'edificio secondo le modalità indicate nell'articolo 7 del presente regolamento.
- b) in pozzetto su suolo privato il più vicino possibile alla sede stradale; le modalità di realizzazione del pozzetto sono indicate nell'articolo 7 del presente regolamento.
- c) in pozzetto su suolo pubblico il più vicino possibile al muro di confine; le modalità di realizzazione del pozzetto sono indicate nell'art. 7 del presente regolamento.

Le spese per la realizzazione dell'allacciamento, fino al contatore, sono a carico dell'utente e verranno quantificate in base agli oneri effettivamente sostenuti dalla Società per la sua esecuzione. Restano pure a carico dell'utente le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacciamenti sia su suolo pubblico sia su suolo privato. L'Affidatario si riserva inoltre la facoltà di addebitare un importo a forfait per classi di lunghezza di allacciamento. Le classi di importo a forfait verranno in tale caso obbligatoriamente comunicate all'Affidante.

Le spese per l'eventuale rifacimento di allacciamenti sotto dimensionati, oppure incrostati, danneggiati da qualsiasi causa, resteranno pure a carico dell'utente. Qualsiasi lavoro da effettuarsi sull'allacciamento dovrà essere eseguito esclusivamente dalla Società o da personale da essa incaricato.

Art. 5

Tracciato dell'allacciamento e reinterri

Il tracciato su proprietà privata interessato all'allacciamento di utenza deve essere il più possibile accessibile anche a mezzi meccanici per consentire eventuali interventi di riparazione.

L'utente dovrà provvedere, nel caso di intervento sulle condotte impedito da strutture private (scale, muri, pozzetti, fognature, ecc.) allo spostamento o demolizione degli stessi prima dell'intervento dell'Affidatario.

Eventuali danni causati da una ritardata esecuzione dell'intervento dovuta ad impossibilità di operare sulle condotte, oggettivamente imputabile all'utente, sono addebitati allo stesso. La posa di condotte d'acqua deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, Telecom ed Enel e viceversa.

Le livellette del terreno interessato dall'allacciamento devono essere definite in fase di posa delle condotte e non devono essere successivamente cambiate dall'utente senza la modifica della profondità della condotta. Gli spostamenti di condotte dovuti a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente. Il reinterro delle condotte stesse deve essere eseguito su letto di sabbia; tale precauzione dovrà essere adottata anche nella ricopertura delle tubazioni stesse per almeno 10 cm.

L'utente deve comunque permettere all' Affidatario in ogni momento di eseguire interventi di riparazione, sostituzione e modifica delle condotte poste in opera sulla sua proprietà. L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri. La condotta in presenza di sovrappassaggio o sottopassaggio di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,50 metri per parte.

Il passaggio dei muri perimetrali deve essere provvisto di passamuro in plastica. I tratti di condotta passante all'interno del fabbricato devono essere in vista, staffati a parete o a soffitto, o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

I tratti di condotta all'interno dei fabbricati devono inoltre insistere su locali muniti di scarico ed in ogni caso non contenenti materiali deteriorabili dall'acqua; conseguentemente, l'eventuale deposito di materiali deteriorabili da parte dell'utente non potrà essere oggetto di richiesta di risarcimento danni in caso di perdita di acqua.

Gli allacciamenti definiti "provvisori" in fase di realizzazione di cantieri di nuovi fabbricati devono essere previsti, in quanto possibile, per dimensioni e tracciato idonei a soddisfare le esigenze definitive della costruzione. I reinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo. La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia; si deve prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. anche su percorrenze lungo muri di sostegno. Gli scavi e reinterri eseguiti dai privati per la posa di condotte o allacciamenti acqua e gas non potranno in alcun modo essere utilizzati per il posizionamento di altri sottoservizi senza autorizzazione dell' Affidatario.

La posa di condotta e/o allacciamento acqua dovranno essere eseguite nel rispetto dell'articolo 889 del Codice Civile: "Per i tubi di acqua deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine".

Art. 6

Rimozione impianto esterno su richiesta utente

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con eliminazione dell'attacco stradale, il proprietario o l'amministratore dello stabile dovrà presentare richiesta scritta - previa disdetta da parte degli utenti interessati, dei contratti di fornitura acqua, e rimborsare all' Affidatario le spese. L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore di utenza. Eventuali installazioni concordate con l'Affidatario (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione assumendosene la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, malfunzionamenti, o errata taratura degli stessi.

Art. 7

Locale contatore e pozzetti contatori

Il misuratore dovrà essere installato nel punto di consegna che sarà ubicato ai sensi dell'art. 4 del regolamento.

Per l'installazione all'interno dell'edificio (lettera a) dell'art. 4 del presente regolamento e/o l'attivazione di nuove utenze su impianti esistenti è necessaria l'individuazione di un locale idoneo al posizionamento del contatore acqua o delle batterie di alimentazione.

I pozzetti posti sul suolo privato (lettera b) dell'art. 4 del presente regolamento dovranno essere del tipo prefabbricato e/o gettato in opera ed avere dimensioni minime 0,80 x 1,00 ml. x 1,20 h. o di dimensioni maggiori comunque adeguate in rapporto alle esigenze reali o dei futuri allacciamenti che nello stesso potranno essere attivati e comunque di dimensioni sufficienti a permettere le normali operazioni di lettura, montaggio o smontaggio dei misuratori e/o operazioni di manutenzione. Tali pozzetti, dovranno essere convenientemente armati in modo da sopportare i carichi permanenti e/o accidentali compresi eventualmente quelli stradali; la botola in accesso deve essere di dimensioni minime 1,00 x 0,80 ml. e fermo di sicurezza in apertura e/o essere muniti di foro di ispezione diam. 60 cm. (luce netta). Il foro dovrà comunque essere eseguito in modo da rendere agevole l'accesso del personale addetto. I pozzetti dovranno essere posti in opera su sottostante magrone di fondazione al fine da evitare cedimenti ed essere privi di fondo; il fondo del pozzetto dovrà essere costituito da materiale drenante. Nel pozzetto, sulla tubazione in ingresso, dovrà essere posta in opera una saracinesca principale, il giunto dielettrico qualora necessario; dalla tubazione principale dovrà essere derivato il pettine per le singole derivazioni delle utenze. Su ogni derivazione d'utenza dovrà essere prevista la posa in opera di una saracinesca a sigillo, del misuratore, di una ulteriore saracinesca e della valvola di non ritorno. La botola di accesso dovrà essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere; i terreni su cui insistono i pozzetti contenenti i misuratori devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito. Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente dovrà presentare all'Affidatario i permessi necessari alla posa del misuratore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni. La cura e la manutenzione e la pulizia dei pozzetti sono a carico dell'utente.

I pozzetti posti in sede stradale (lettera c) dell'art. 4 del presente regolamento dovranno essere di tipo prefabbricato e/o gettato in opera ed avere dimensioni minime 0,80 x 1,00 x 1,20, o di dimensioni maggiori comunque adeguate in rapporto alle esigenze reali o dei futuri allacciamenti che nello stesso potranno essere attivati e comunque di dimensioni sufficienti a permettere le normali operazioni di lettura montaggio e smontaggio dei misuratori e/o operazioni di manutenzione. Tali pozzetti, dovranno essere convenientemente armati in modo da sopportare i carichi stradali permanenti e/o accidentali dovuti al passaggio di automezzi ed avere comunque spessore minimo della canna e della soletta pari a cm. 15, dovranno inoltre essere muniti di foro di ispezione con botola in ghisa pesante diametro 60 cm. o dimensioni 50x70 (luce netta) con relativa scaletta di accesso ancorata alla parete in modo da rendere agevole l'accesso del personale addetto. I pozzetti dovranno essere posti in opera su sottostante magrone di fondazione al fine da evitare cedimenti ed essere comunque privi di

fondo; il fondo del pozzetto dovrà essere costituito da materiale drenante al fine di favorire eventuali dispersioni. Nel pozzetto, sulla tubazione in ingresso, dovrà essere posta in opera una saracinesca principale e il giunto dielettrico qualora necessario; dalla tubazione principale dovrà essere derivato il pettine per le singole derivazioni delle utenze. Su ogni derivazione d'utenza dovrà essere prevista la posa in opera di una saracinesca a sigillo, del misuratore, di una ulteriore saracinesca e della valvola di non ritorno. Le utenze (e/o l'utenza) che saranno attivate per servire un fabbricato dovranno essere infilate in apposite "tubazioni guida" adeguatamente dimensionate in modo che l'attivazione di ulteriori utenze e/o nel caso di rotture e sostituzione della tubazione esistente sia possibile sfilare e introdurre una ulteriore tubazione dell'impianto esterno in PE, in modo da limitare eventuali interventi di scavo sul suolo pubblico. I pozzetti così realizzati rimangono di proprietà pubblica. La cura e la manutenzione e la pulizia dei pozzetti sono a carico dell'Affidatario.

Art. 8

Divieto dell'utente di modificare l'impianto esterno

Non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio acquedotto; se necessario, in casi del genere l'Affidatario potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le spese relative all'intervento.

L'Affidatario qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno, o i misuratori, o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili, il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Nel caso di manomissioni abusive degli impianti esterni l'Affidatario è autorizzato inoltre a:

- applicare una penalità pari al valore in Lire (EURO) di 200 mc. alla tariffa base in vigore al momento della rilevazione della manomissione;
- procedere in sede penale o civile a seconda dei casi.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

Art. 9

Misuratori - installazione, manutenzione e varie

Gli apparecchi misuratori sono forniti esclusivamente dall'Affidatario; l'Affidatario nel corso del contratto, ne stabilisce, a suo criterio, l'ubicazione, il tipo ed il calibro in relazione alla natura della fornitura ed al consumo minimo impegnato.

Gli apparecchi misuratori singoli o in batteria saranno localizzati nel luogo più idoneo secondo le prescrizioni stabilite dall'Affidatario e preferibilmente nel punto più prossimo alla condotta stradale.

Sul misuratore e sul rubinetto in entrata l'Affidatario ha facoltà di apporre i contrassegni ed i sigilli eventualmente prescritti dall'Ufficio Metrico oltre a quelli che riterrà opportuni.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con l'Affidatario, è assoggettabile al pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno finanziario subito dall'Affidatario, non inferiore al valore in Lire (EURO) di 200 metri cubi di acqua valutati a tariffa base, oltre al pagamento delle eventuali spese di cui all'articolo 6 e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere all'Affidatario.

L'utente non potrà provvedere di sua iniziativa all'apertura del misuratore, operazione che sarà effettuata esclusivamente dall'Affidatario a richiesta verbale (anche telefonica) dell'interessato; tuttavia l'utente potrà essere verbalmente autorizzato dall'Affidatario ad aprire i sigilli del misuratore. In caso di infrazione di questa norma, l'Affidatario è sollevato da qualsiasi responsabilità e l'utente dovrà versare all'Affidatario una penale pari a quella stabilita dal precedente comma del presente articolo.

E' tassativamente vietato riverniciare il misuratore; qualora l'utente contravvenisse, la spesa occorrente per il ripristino del misuratore in condizioni normali o la sua sostituzione saranno a carico dell'utente.

L'utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili e, a richiesta dell'Affidatario, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, l'Affidatario avrà il diritto di addebitargli la relativa spesa.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui l'Affidatario lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento saranno a carico dell'utente le spese necessarie per la rimessa in ripristino.

Art. 10

Pressione dell'acqua al punto di consegna

La pressione statica fornita all'utenza è definita per differenza fra la quota del fabbricato e la quota del serbatoio di distribuzione o è regolata dagli impianti di riduzione di pressione su rete.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

L'Affidatario garantisce la portata e non la pressione; non è garantita una pressione minima ma la disponibilità al contatore di una quantità d'acqua necessaria a servire l'utenza in base a valutazioni di portata complessiva e necessità di dotazione idrica; solo per servizi antincendio viene, di volta in volta, definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con l'Affidatario. L'installazione di autoclave è a carico dell'utenza e obbligatoria qualora la pressione statica fornita all'utenza non sia sufficiente per l'alimentazione dei piani alti dell'edificio.

Ove le pressioni di esercizio della rete di alimentazione non siano sopportabili dall'impianto di utenza, dovranno essere limitate a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione i quali dovranno essere posti in opera a valle dei contatori di utenza; l'eventuale posizionamento di riduttori di

pressione dovrà essere concordato con l'Affidatario; la manutenzione dei riduttori è a completo carico dell'utente. L'Affidatario può installare su richiesta dell'utente, nel caso di multiutenza (consortilità), riduttori di pressione a monte del contatore, ma non ne cura la manutenzione, la quale rimane a totale carico degli utenti consortilmente.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

Art. 11 Disconnettori

Al fine di evitare reflussi d'acqua con possibili conseguenze inquinanti per l'acquedotto potabile, l'utente dovrà premunirsi ed installare sui suoi impianti un sistema di disconnessione qualora richiesto dall'Affidatario. Esempi di impianto su cui l'utente è, comunque, tenuto a installare il disconnettore:

- 1 - impianti di riscaldamento autonomo o centralizzato
- 2 - impianti di condizionamento e trattamento dell'aria
- 3 - impianti di trattamento dell'acqua
- 4 - piscine
- 5 - impianti antincendio a mezzo Sprinkler e lance
- 6 - impianti di irrigazione automatica o di innaffiatura
- 7 - macchine di lavaggio per tintorie
- 8 - impianti di dosaggio automatico di acque e sostanze medicamentose in allevamenti di animali
- 9 - impianti antincendio con sostanze schiumogene
- 10 - apparecchiature dentistiche
- 11 - impianti centralizzati di pulizie ad alta pressione
- 12 - protezione di contatori di laboratorio
- 13 - ospedali, case di cura, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado e in generale comunità terapeutiche
- 14 - autoclavi di sterilizzazione
- 15 - lavatrici industriali
- 16 - acquedotti privati sia da sorgente che da pozzo che possono alimentare l'utente
- 17 - impianti antincendio con collegamento motopompa
- 18 - impianti lavaggio automobili e simili
- 19 - impianti irrigui.

Art. 12 Impianto interno

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del proprietario dello stabile - o per esso dell'utente - il quale dovrà servirsi di un installatore che vi provvederà in conformità alle norme vigenti ed alle istruzioni di massima che potrà ottenere dall'Affidatario stesso. L'Affidatario resta pertanto sollevato da ogni responsabilità per possibili danni a persone o a cose derivanti da perdite di acqua o da altri difetti e irregolarità, modificazioni o manomissioni, anche successive, dell'impianto interno.

Salvo autorizzazione scritta dell'Affidatario, non è consentita l'installazione sull'impianto interno di apparecchi il cui funzionamento possa influire sulla regolarità di erogazione dell'acqua.

Art. 13
Altre norme di comportamento relative
alla costruzione e manutenzione degli impianti

Negli impianti l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

a) le tubazioni della distribuzione privata a valle del punto di consegna che si trovano all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza da canalizzazioni di reflui ed a quota ad essi superiore;

b) nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali (generalmente incassate nei muri), da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate;

c) nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

d) nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico; ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;

e) è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto, o da pozzo privato o di sorgente privato o, comunque, commiste a sostanze estranee. E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;

f) l'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato, come presa di terra per il collegamento ad apparecchi elettrici; l'Affidatario si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che questi impianti potessero aver causato;

g) è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature. Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.

L' Affidatario può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza da parte dell'utente, l'Affidatario ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.

Gli utenti sono comunque tenuti a osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento; dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che l'Affidatario, d'accordo con il Comune, stabilirà a garanzia e nell'interesse generale del servizio.

Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. L'Affidatario non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

Art. 14 Usi dell'acqua

L'acqua **verrà** di norma concessa per uso domestico, **mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi, ad** esclusione dei periodi di emergenza idrica determinati da ordinanza del sindaco.

Sono istituite **le seguenti** categorie di fornitura:

1 - ordinaria per uso domestico:

per edifici adibiti all'uso abitazione **famiglie**, comprese le aree pertinenti a loro collegate (cortile, orti, giardini, cantine, ecc.) e usi condominiali;

2 - speciale per uso non domestico:

si considera destinata per uso non domestico l'acqua utilizzata per uso industriale, **commerciale** e per **gli** altri usi non specificati nelle categorie 1) 3) **4) 5)**

3 - speciale per uso allevamenti animali:

si considera destinata **per** uso zootecnico l'acqua utilizzata per stalle ed allevamenti in genere.

4.- speciale per uso utenze pubbliche: si considera destinata per uso Comune di Roverè della Luna l' acqua utilizzata per edifici-impianti-strutture comunali, per fontane pubbliche, per bocche d'innaffiamento strade, giardini pubblici e impianti di proprietà comunale, (bocche antincendio installate su suolo pubblico);

5 – speciale per uso orti e giardini. Tali fabbisogni saranno garantiti da contatori di utenza e non dovranno superare il calibro di 1/2". ESAT
????????????????

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per gli usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura.

L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno (o dalla data d'inizio della fornitura, se questa risale a data posteriore), **salva** la facoltà **previo preavviso dell'Affidatario** di ogni altra ragione ed azione giudiziaria.

L'Affidatario non installa contatori ad uso irriguo, fatti salvi diversi accordi per gli impianti pubblici di cui all'articolo 15.

Eventuali deroghe dovranno essere concordate con l'Affidatario.

Su detti allacciamenti verrà predisposto a cura dell'utente un disconnettore.

E' vietato all'utente cedere o vendere a terzi l'acqua fornita dall'Affidatario senza autorizzazione scritta.

Al fine di ripartire i costi fissi di gestione del servizio, viene stabilita una quota fissa di tariffa che l'utente deve pagare all'Affidatario. Tale quota fissa verrà applicata ad ogni utenza servita da contatore, nella misura stabilita dalla delibera comunale. Nel caso di contatori unici a servizio di più utenze, la quota fissa di tariffa verrà applicata al numero complessivo di utenze servite da singolo contatore.

Al fine di garantire i bisogni domestici essenziali si introduce una tariffa agevolata per i suddetti usi; la fascia di consumo sarà quella stabilita nella delibera comunale .

Art. 15 Impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti **per uso Comune di Roverè della Luna**:

- a) edifici, impianti, strutture comunali;**
- b) le fontanine pubbliche;**
- c) le bocche di innaffiamento di strade, giardini pubblici e impianti di proprietà comunale;**
- d) le bocche antincendio installate sul suolo pubblico.**

E' fatto comunque divieto di:

- a) prelevare acqua dalle fontanine pubbliche per usi diversi da quelli domestici;
- b) prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento di strade dei giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate; di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendi è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) b) e c).

Eventuali prove di efficienza di impianti antincendio vanno concordate con i Vigili del Fuoco Volontari o l'Affidatario.

Art. 16 Bocche antincendio private

In base ad apposite domande viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Le prese di alimentazione delle bocche antincendio non possono essere in alcun modo destinate per utilizzazioni diverse da quelle di spegnimento incendi.

La costruzione delle suddette prese viene eseguita dall'Affidatario ed i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dall'Affidatario uno speciale sigillo; solo in caso di incendio l'utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa, dandone però comunicazione all'Affidatario entro 24 ore, affinché lo stesso possa provvedere a riapplicarli. Il corrispettivo per l'uso delle bocche antincendio è stabilito, come per gli altri usi, da appositi provvedimenti normativi. Il proprietario dello stabile e gli inquilini non possono installare nei locali dove esistono tubazioni dell'acqua, salvo preventivo accordo con l'Affidatario, impianti i quali possono comunque modificare la sicurezza del servizio acqua. Qualsiasi infrazione a tale clausola farà ricadere sui responsabili tutte le conseguenze degli eventuali danni e sinistri di ogni genere che si verificassero.

Le prese antincendio e le condotte all'interno dei fabbricati devono essere dimensionate dall'utente e devono essere sempre sotto contatore. La rete antincendio deve rimanere idraulicamente separata dalla rete di distribuzione idrico potabile del fabbricato. La disponibilità d'acqua per servizio antincendio è

valutata dall' Affidatario, il quale verifica, a seguito di richiesta scritta dell'utente, la disponibilità sia in quantità (l/ sec.) che di pressione residua (bar) al contatore nel caso di utilizzo dell'impianto. Le opere necessarie al potenziamento della fornitura sono a carico dell'utente. Tale disponibilità verrà quantificata per iscritto all'utente stesso. L'utente privato non può utilizzare idranti stradali, anche se su proprietà privata, senza la preventiva autorizzazione dell' Affidatario o per usi non legati ad interventi antincendio.

Art. 17

Modalità per la fornitura dell'acqua e anticipi sui consumi

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e conduttori di stabili od immobili. In caso di condominio la fornitura può essere unica o tante quante sono le unità immobiliari da servire sulla scorta di motivazioni tecniche. Per ottenere la fornitura il richiedente - o chi per esso con delega scritta - deve farne regolare richiesta all'Affidatario, sottoscrivendo la apposita domanda di somministrazione dell'acqua. L'Affidatario è tenuto ad accettare richieste per via telefonica, inviando il relativo modulo all'interessato.

Chi occupa locali in sublocazione da terzi non può ottenere la fornitura dell'acqua a proprio nome; il relativo contratto dovrà essere stipulato da chi ha dato in sublocazione i locali. All'atto della firma del suddetto documento il richiedente deve effettuare all' Affidatario, qualora non sia già stato disposto:

- il pagamento del contributo a fondo perduto per l'allacciamento;
- il pagamento delle somme, compatibilmente con la normativa vigente, dovute per posa contatore, spesa di stipulazione contratto od altro, nella misura di 25 metri cubi di acqua a tariffa base;
- il versamento a titolo di anticipo infruttifero sui consumi di una somma in contanti commisurata all'entità della fornitura prevista con un minimo pari al valore in Lire (o EURO) di 30 mc. di acqua valutati alla tariffa base, per ogni 10 mm. di diametro del contatore.

L'importo di detto anticipo sarà automaticamente adeguato dall'Affidatario per tutta la durata del rapporto di somministrazione, ogni qualvolta verrà modificata la tariffa base dell'acqua.

L'anticipo verrà altresì adeguato dall'Affidatario qualora l'utente venisse a variare nel corso della fornitura il calibro del contatore; esso verrà infine conguagliato con l'ultima bolletta all'atto della cessazione del rapporto di utenza, previa regolazione da parte dell'utente medesimo di ogni altra pendenza per qualunque titolo.

Art. 18

Subentri

Quando un soggetto subentra ad un altro nell'utenza, deve avvisare subito l'Affidatario presentando l'apposita domanda scritta, oppure inoltrare richiesta presso gli sportelli dell'Affidatario, oppure richiedendo telefonicamente il subentro; diversamente risponderà di ogni eventuale consumo di acqua lasciato insoluto dall'utente cessante. E' facoltà dell' Affidatario applicare un contributo pari al valore in Lire (EURO) di 25 metri cubi di acqua, compatibilmente con la normativa vigente, valutati alla tariffa base applicata nel momento del subentro; ciò a titolo di compenso per le spese che l'Affidatario dovrà sostenere per voltura, eventuali opere di revisione della presa, ed altro.

Art. 19

Misurazione dell'acqua

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero e misurata da contatore. Sono ammesse forniture a forfait solo per le bocche antincendio o per particolari impianti ad uso pubblico. L'Affidatario, con l'accettazione della domanda di somministrazione e con l'esazione degli importi di cui agli articoli 17 e 18, assume gli impegni di installazione o riapertura del misuratore di cui alla Carta dei Servizi. Qualora l'installazione o la riapertura non avvenisse entro tre mesi dalla firma della domanda di somministrazione dell'acqua, l'Affidatario sarà tenuto alla restituzione dei versamenti effettuati dal richiedente.

Art. 20

Tariffe

Le tariffe dell'acqua sono quelle fissate dalla normativa vigente. Qualsiasi tassa od imposta presente o futura relativa al contratto, consumi, misuratori od altro, che comunque si ripercuota sulla tariffa, è a carico dell'utente che la deve rimborsare all'Affidatario unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

Art. 21

Fatturazione e pagamento

L'Affidatario è tenuto a comunicare annualmente al Comune Affidante il calendario relativo alle pattuizioni periodiche dei consumi d'acqua.

L'entità dei consumi verrà determinata a norma del successivo art. 22.

In bolletta saranno riportati, in alternativa, i dati relativi a consumi accertati mediante lettura dei contatori a norma dell'art. 22, oppure a stima, oppure direttamente comunicati dall'utente.

L'Affidatario prevede nella propria struttura tariffaria livelli di consumo articolati in fasce, così come stabilito dalla delibera comunale.

Il pagamento delle bollette sarà effettuato secondo le modalità ivi riportate e stabilite dall'Affidatario; dette modalità sono comunque in ogni momento conoscibili ed accertabili dall'utente, prendendo visione della Carta dei Servizi depositata presso la sede dell'Affidatario e presso la sede municipale.

Per l'ipotesi di pagamento della bolletta oltre i termini di scadenza ivi previsti, verranno addebitati all'utente - a titolo di risarcimento del danno finanziario arrecato all'Affidatario - una penalità pari al 3% dell'importo complessivo esposto in bolletta. Saranno inoltre addebitati, riportati al periodo di effettivo ritardo, gli interessi di mora nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) vigente all'inizio di ogni quadrimestre, fatto salvo comunque ogni altro ulteriore danno.

Qualora il ritardo nel pagamento della bolletta superi il termine di 20 giorni, decorrenti dalla scadenza ivi riportata, è in facoltà dell'Affidatario - salvo preavviso all'utente moroso a mezzo raccomandata - sospendere la fornitura idrica, fatta salva ogni ulteriore Azione diretta al recupero coattivo dell'importo non pagato.

In caso di contestazioni relative agli importi riportati in bolletta, l'utente potrà presentare reclamo all'Affidatario a mezzo lettera raccomandata da inviarsi entro il termine di giorni 10 dal ricevimento della bolletta. Sino all'avvenuta comunicazione all'interessato dell'esito degli accertamenti eseguiti a seguito del reclamo rimangono sospesi i termini di riscossione della fattura.

Art. 22

Letture contatori

La lettura dei misuratori sarà eseguita periodicamente, secondo il calendario stabilito dall'Affidatario; l'utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai locali-contatori ai fini delle operazioni di lettura o per ispezioni agli impianti dell'Affidatario o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento dell'Affidatario. L'Affidatario potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente anche con l'utilizzo di mezzi informatici, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare in base a stime calcolate sui consumi registrati o previsti per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio dei consumi in occasione della successiva lettura effettiva.

Art. 23

Funzionamento difettoso del misuratore

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto all'Affidatario, che, prelieve le opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo di acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure in base a quelli del periodo di fatturazione precedente, se l'utente usa l'acqua da meno di un anno. Se invece l'utente non provvede alla segnalazione, e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato dell'Affidatario in occasione di una eventuale verifica, l'Affidatario potrà addebitare all'utente un consumo corrispondente a quello medio verificatosi nei 12 mesi precedenti, per risarcimento del danno finanziario procurato all'Affidatario.

Art. 24

Controlli misuratori

L'Affidatario può a propria discrezione sottoporre i misuratori ad opportuni controlli assumendone tutte le spese relative. L'utente ha diritto di chiedere l'esecuzione in qualsiasi momento di un controllo del misuratore in contraddittorio con l'Affidatario, presso un laboratorio specializzato per il controllo della precisione. Il costo di tale intervento sarà a carico dell'Affidatario se, dal controllo, risulterà che le indicazioni del misuratore sono superiori alle tolleranze di legge previste dalla vigente normativa. In ogni caso, però, l'eventuale conguaglio dei consumi sarà limitato solo al periodo corrispondente alla fatturazione precedente il controllo del misuratore, quale risulta dall'ultima bolletta, ed alla fatturazione in corso, restando escluso ogni rimborso relativo al consumo misurato in periodi antecedenti. Il costo sarà a carico dell'utente se il misuratore risulterà registrato nei limiti delle tolleranze di legge.

Art. 25

Regolarità delle forniture

L'Affidatario porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, fatte salve le condizioni previste nella carta dei servizi per le eventuali interruzioni o per i relativi danni che ne potessero conseguire. Nel caso di sospensione temporanea della fornitura dovuta a lavori di manutenzione, l'Affidatario provvederà per quanto possibile ad avvisare le utenze interessate con cartelli di preavviso in cui è indicata la data, l'ora della sospensione ed indicativamente il tempo occorrente all'intervento.

L'Affidatario in caso di intervento non programmato o di urgenza in cui si evidenzia uno stato di pericolo si riserva in ogni caso di sospendere la fornitura senza preavviso e per il tempo necessario all'intervento. La sospensione della fornitura dovuta a guasti, non è programmabile: l'Affidatario comunque provvederà nel tempo più breve possibile alla riattivazione dell'utenza nei tempi previsti dalla carta dei servizi. I contatori installati dall'Affidatario conterranno un filtro standard per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale grossolano in sospensione.

L'utente che installa apparecchiature che richiedono filtraggi più accurati dovrà munirsi di idoneo filtro e curarne la manutenzione.

Art. 26 Disdetta dell'utenza

L'utente che intenda dismettere la fornitura dell'acqua, anche nel caso in cui gli subentri altro utente, deve darne tempestiva comunicazione all'Affidatario inviando lettera raccomandata, o presentandosi alla sede o al recapito, telefonando per concordare un appuntamento al fine di ottenere la lettura finale o la chiusura con sigillo del misuratore; dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e del nolo misuratore fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione acqua, resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante, per consumi acqua, quota fissa di tariffa e per le altre conseguenze possibili per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura d'acqua possono essere rimossi a criterio dell'Affidatario.

Qualora l'utente impedisse l'accesso agli incaricati dell'Affidatario, lo stesso avrà il diritto di azione giudiziaria.

Art. 27 Interruzione della fornitura

L'Affidatario avrà il diritto di interrompere la fornitura dell'acqua all'utente, con preavviso in caso di ritardi di pagamenti superiori a 20 giorni da parte dell'utente degli importi dovuti all'Affidatario a qualsiasi titolo.

Art. 28 Fallimento

In caso di fallimento dell'utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, si dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'utente e dovranno essere versate anticipatamente.

Art. 29
Controversie

Ogni eventuale controversia tra le parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trento.

Art. 30
Norme di sicurezza

L'utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle Autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni che l' Affidatario, d'accordo con il Comune, stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica.

Qualora sospenda l'uso dell'acqua l'utente dovrà chiudere accuratamente i rubinetti del misuratore e degli apparecchi di utilizzazione.

Art. 31
Norme finali

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione sul modulo contrattuale.

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura all'utente viene consegnata copia del presente Regolamento.